



Decreto Dirigenziale n. 7 del 19/03/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 14 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Avellino

Oggetto dell'Atto:

VOLTURA D.D. N. 176 DEL 29/06/2010 DI AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN
ATMOSFERA ALLA SOCIETA' "SERVICE SKINS" - UNITA' B

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE con D. D. n. 176 del 29/06/2010 è stata rilasciata alla Società “Der Color s.r.l.” – Unità B l'autorizzazione ex art. 269 comma 2 D.Lgs. 152/06 per lo stabilimento di lavorazione delle pelli, sita in Solofra, via Selvapiana n. 31 (foglio 2 Particella 1904) ;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 154034 del 04/03/2014 la “Service Skins s.r.l.” ha presentato, in una documentazione dimostrativa del titolo al subingresso (art. 2556 c. c.), la domanda di voltura in proprio favore del predetto provvedimento, tra l'altro dichiarando “...che sono inalterati il tipo d'attività, gli impianti tecnologici, i sistemi d'abbattimento, il ciclo produttivo e le sostanze impiegate per il suo svolgimento, sotto gli aspetti qualitativo e quantitativo...”,
- CHE quest'ultima Società risulta cessionaria del ramo d'azienda, in virtù di contratto stipulato l'1/05/2013 a mezzo scrittura privata, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Avellino in data 10 luglio 2013 al n. 3442 – di contratto di locazione macchinari ed attrezzature stipulato il 05/06/2013 – di contratto di costituzione società a r.l. redatto dal notaio Greco Roberto e registrato ad Avellino il 29/03/2013;

CONSIDERATO:

- CHE in attuazione dell'art.7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria '1995-1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- CHE, per effetto della nota trasmessa con prot. n. 0763113 del 10 ottobre 2011 al competente Dipartimento provinciale A.R.P.A.C., sarà esso stesso a fissare gli importi dovuti, all'atto dei previsti accertamenti e controlli, nonché a richiederne i pagamenti;

RITENUTO:

- di volturare il D.D. n. 176 del 29/06/2010, di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciato alla “Der Color s.r.l.” – Unità B per lo stabilimento di lavorazione delle pelli sito in Solofra, via Selvapiana n. 31 (foglio 2 Particella 1904);

VISTI

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii.;
- la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102,
- la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;
- il D.D. n. 176 del 29/06/2010;
- il Regolamento 15 dicembre 2011, n. 12;
- la D.G.R. 13 novembre 2013 n. 488;
- il D.P.G.R. 13 novembre 2013, n. 300;

alla stregua dell'istruttoria effettuata dall'U.O.D. 14 e della proposta del R.U.P. di adozione del presente provvedimento;

DECRETA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di volturare alla Società “Service Skins s.r.l.”, nella persona dell’Amministratore Unico, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con D. D. n. 176 del 29/06/2010 alla “Der Color s.r.l.” – Unità B per lo stabilimento di lavorazione delle pelli, sito in Solofra, via Selvapiana n. 31 (foglio 2 Particella 1904);
3. di dare atto che resta fermo tutto quanto stabilito e prescritto nell’originario D.D. n. 176 del 29/06/2010 (validità temporale fino al 28/06/2025) e segnatamente:
 - 3.1. adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall’ACGIH (TLV - TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti comunicandone gli esiti allo scrivente ed agli Enti interessati;
 - 3.2. l'osservanza dei limiti di emissione riportati nell'allegato schema, che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;
 - 3.3. non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. o , se più restrittivi, quelli stabiliti dalla D.G.R. n. 4102 del 5 agosto 1992;
 - 3.4. effettuare, con cadenza **semestrale** ed immutata periodicità - durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose - n. 1 campionamento per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti all'U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino ed all'A.R.P.A.C.;
 - 3.5. provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dello stabilimento in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;
 - 3.6. attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. e dal D.M. 25 agosto 2000, nonché dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102,
 - 3.7. provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al D.Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di :
 - I. dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "d" (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dello stabilimento e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III. rapporti di manutenzione eseguita per ognuno di essi, secondo modalità e periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;
 - 3.8. porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271 del D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
 - 3.9. custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
4. di notificare il presente provvedimento alla Società “Service Skins s.r.l.”, sede legale di Solofra, via Municipio s.n.c. ed alla Società “Der Color s.r.l.” via Selvapiana n- 33 del Comune di Solofra;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Solofra, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.R.P.A.C. - Dipartimento provinciale di Avellino, all'A.S.L. di Avellino;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla Segreteria di Giunta (cod. 40.03.00.00), nonché alla U.O.D. Bollettino Ufficiale (cod. 40.03.05.00) per la pubblicazione;
7. avverso il presente provvedimento, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Dirigente UOD 52 05 14
(dott.ssa Lucia PAGNOZZI)